

## All.2

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRE-DETERMINAZIONE DEL VALORE SECONDO CRITERI ADEGUATI E SPECIFICI DEGLI AGGIUSTAMENTI, IN DEROGA AGLI ARTT. 32 E 33 DEL REG. (CEE) N. 2913/1992, AI SENSI DELL'ART. 156BIS DEL REG. (CEE) N. 2454/1993**

#### **Casella 1 - Richiedente**

Indicare la ragione sociale, la sede legale ed i recapiti: numero di telefono/fax, indirizzo di posta elettronica/pec del richiedente (holding o sub-holding appartenente ad un Gruppo multinazionale, impresa controllata, stabile organizzazione).

Il richiedente può delegare, per la presentazione dell'istanza, un soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza (es.: doganalista, studio legale). In caso di delega alla presentazione dell'istanza, la relativa procura deve comparire in calce all'istanza unitamente ai dati di cui sopra, riferiti al delegato.

Il richiedente deve essere fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

#### **Casella 2 – P.I. + codice EORI**

Indicare il numero di partita IVA e il codice EORI del richiedente. Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal delegato, indicare anche il numero di partita IVA del rappresentante.

#### **Casella 3- Status AEO + altre decisioni/autorizzazioni doganali**

Indicare se il richiedente beneficia dello status di operatore economico autorizzato, indicandone la tipologia (AEOC/AEOS/AEOF) e gli estremi identificativi (certificato n...., rilasciato da....) e/o di altre eventuali decisioni/autorizzazioni doganali (es.: IVO/ITV, procedura domiciliazione, ecc.).

#### **Casella 4 - Descrizione dei prodotti cui si applica l'autorizzazione + Codice NC**

Descrivere i prodotti ai quali si chiede di applicare l'autorizzazione doganale ex art. 156-bis reg. n. 2454/1993 ed il relativo codice tariffario, almeno a livello di NC.

I prodotti possono essere raggruppati in modo omogeneo per settore merceologico e/o per flusso di approvvigionamento.

In proposito, si evidenzia che non è possibile procedere alla "forfettizzazione" degli articoli dai flussi commerciali e dai valori aggiunti più disparati. Soprattutto per quanto riguarda i diritti ed i canoni di licenza, ove ogni accordo è redatto secondo clausole e condizioni di riversamento diverse, il principio minimo di trasparenza impone che si proceda alla presentazione di un'istanza separata per almeno ogni diverso accordo di licenza da valorizzare.

#### **Casella 5 - Gruppo societario + schema riepilogativo/rappresentazione grafica dei flussi**

Descrivere il Gruppo societario e i rapporti societari tra le imprese consociate. Indicare le strategie generali del Gruppo e lo schema riepilogativo/rappresentazione grafica dei flussi di operazioni, corredate dalla descrizione delle modalità e dei flussi di fatturazione delle operazioni e dei relativi

importi, nonché della logica economico-giuridica che ha indotto a strutturare la dinamica dei flussi come rappresentata (*policy* di TP).

### **Casella 6 - Oggetto dell'autorizzazione – aggiustamenti da pre-determinare**

Specificare, ai sensi dell'art. 156-bis Reg. CEE 2454/1993, l'oggetto dell'istanza di autorizzazione, al fine di determinare il valore in dogana in base al metodo del valore della transazione (art. 29 Reg. CEE 2913/1992 - CDC), nonché ai fini della determinazione semplificata, in deroga agli artt. 32, paragrafo 2, e 33 CDC di uno o più dei seguenti elementi da aggiungere e/o dedurre dal valore in dogana sulla base di criteri adeguati e specifici quando, nel primo caso, alcuni elementi da aggiungere al prezzo non siano quantificabili al momento in cui sorge l'obbligazione doganale ovvero, nel secondo caso, alcuni elementi che non debbano essere inclusi nel prezzo non siano distinti dal prezzo pagato o da pagare al momento in cui sorge l'obbligazione doganale:

#### **a) DA ADDIZIONARE**

- *commissioni e spese di mediazione (escluse le commissioni di acquisto);*
- *costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;*
- *costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera che i materiali;*
- *valore, attribuito alle condizioni di cui all'art. 32 lett. b) CDC, delle materie, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate o*
- *degli utensili, matrici, stampi ed oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate o*
- *delle materie consumate durante la produzione delle merci importate ovvero*
- *dei lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un Paese terzo e necessari per produrre le merci importate (c.d. apporti );*
- *corrispettivi e diritti di licenza (relativi a royalties, brevetti, know how) quali condizioni di vendita delle merci da valutare;*
- *valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione od utilizzazione delle merci importate spettante direttamente od indirettamente al venditore;*
- *spese di trasporto delle merci importate fino al luogo di introduzione nella UE;*
- *spese di assicurazione delle merci importate fino al luogo di introduzione nella UE;*
- *spese di carico e movimentazione, connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo di introduzione nella UE.*

#### **b) DA DEDURRE**

- *spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo di introduzione nel territorio doganale della Comunità;*
- *spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione sulle merci importate (ad es.: impianti, macchinari o materiale industriale);*
- *interessi conseguenti ad accordo di finanziamento concluso dal compratore alle condizioni di cui all'art. 33 lett. c) CDC;*
- *spese relative al diritto di riproduzione nella UE delle merci importate;*

- *commissioni di acquisto.*
- c) Indicare, quindi, la formula di calcolo attraverso la quale gli elementi sopra elencati vengono quantificati, nonché l'INCOTERMS con cui si ha intenzione di dichiarare le merci (es.: CIF, FOB, EXW, etc...) e la valuta in cui il prezzo dei beni è espresso.

N.B. i valori da prendere a riferimento per il calcolo dell'obbligazione doganale, potendo non essere perfettamente omogenei per circostanze di acquisto e/o movimentazione e, soprattutto, per le concessioni in uso delle licenze, richiedono il calcolo di una media ponderata sul bene o i beni maggiormente rappresentativo/i della cifra d'affari doganale dell'istante, e non, pertanto, di una media semplicemente aritmetica di tutto ciò che viene importato.

### **Casella 7 - dichiarazione incompleta sul valore di cui agli artt. 254 e ss. delle DAC.**

Considerata l'alternatività espressa tra procedimento di adeguamento del valore ex art. 156-bis e la procedura della cd. "dichiarazione incompleta", il richiedente deve sempre espressamente dichiarare di rinunciare ad applicare la procedura semplificata della dichiarazione incompleta sul valore di cui agli articoli DAC citati e all'art. 256 in particolare. Qualora il richiedente benefici di tale procedura presso uffici doganali di altre amministrazioni UE, ha l'onere di trasparenza di comunicarlo in questa casella.

### **Casella 8 - Contratti "intercompany"**

Elencare i contratti allegati a supporto documentale dell'istanza.

Tali contratti debbono essere prodotti in lingua italiana. Ciò anche al fine di accelerare la tempistica di trattazione dell'istanza. Qualora ciò non sia possibile, i contratti dovranno essere prodotti nella lingua originare, corredati da traduzione in lingua italiana.

Il richiedente ha l'onere di indicare espressamente nella domanda se trattasi di documentazione contrattuale di supporto indicandone, altresì, il numero identificativo e la data di stipula. Tale data dovrà essere imprescindibilmente antecedente alle operazioni doganali che si vogliono regolare ai sensi dell'art. 156-bis DAC.

### **Casella 9 – Altri contratti – fornitori (ragione sociale e sede legale)**

Elencare i contratti allegati di fornitura beni, servizi (compresa la distribuzione), di licenza dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. "License Agreement" con gli allegati codici di condotta), nonché tutti gli altri documenti relativi alle importazioni delle merci da valutare, rilevanti per autorizzare il metodo di calcolo semplificato da applicare alla fattispecie concreta.

Tali contratti debbono essere prodotti preferibilmente in lingua italiana. Ciò anche al fine di accelerare la tempistica di trattazione dell'istanza.

La casella deve essere utilizzata anche per indicare i fornitori delle merci e dei servizi di cui ai diversi contratti interessati (ragione sociale, sede legale e relativo codice ISO alpha2 del paese terzo) ai fini sia della ricostruzione dei flussi di approvvigionamento che dei canoni e dei diritti di licenza.

### **Casella 10 - Modifica dell'assetto societario del gruppo**

Il richiedente deve utilizzare questa casella per impegnarsi a comunicare all'Ufficio applicazione tributi della Direzione centrale legislazione e procedure doganali, nella vigenza dell'autorizzazione, ogni eventuale sopravvenuta modifica dell'assetto societario del Gruppo multinazionale e/o la modifica/venir meno delle condizioni e dei termini contrattuali precedentemente convenuti.

A seguito di tali eventi occorrerà, infatti, presentare una richiesta di ricalcolo del valore (aggiustamento) ai sensi dell'art. 156-bis DAC.

### **Casella 11 – Decisioni sull'applicazione della normativa doganale**

Il richiedente deve dichiarare di accettare le norme relative alle decisioni favorevoli sull'applicazione del Codice Doganale di cui agli art. 6 e ss. del CDC, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, relativi ai motivi di annullamento, revoca o modifica.

### **Casella 12 - Eventuale modifica su parere CCD- Sez. Valore in dogana (DG TAXUD)**

Attesa la valenza operativa estesa spesso a più Stati membri delle operazioni svolte dai Gruppi multinazionali ed in considerazione dell'obbligo di non alterazione della libera concorrenza che connota l'istituto in questione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può procedere a sottoporre un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.156-bis DAC al vaglio dei competenti Servizi unionali.

Il richiedente deve, pertanto, dichiarare di accettare ogni eventuale modifica effettuata a seguito di parere rilasciato dalla Commissione europea – DG TAXUD - Comitato Codice Doganale, anche se reso su casi e fattispecie analoghe a quella oggetto di autorizzazione.

Qualora il richiedente non concordi, vanno indicati i motivi ostativi.

### **Casella 13 – Durata dell'autorizzazione**

Il richiedente deve indicare il periodo di tempo per il quale chiede l'autorizzazione.

Nel caso delle PMI, la durata può essere triennale.

Nel caso di Gruppi societari che trasferiscono internamente ai componenti materie prime, semilavorati e prodotti finiti, l'applicazione della congruità del valore direttamente riconducibile alle già evocate condizioni di cui al 2° paragrafo dell'art.156-bis DAC non consente normalmente che possa essere superata la durata di un singolo esercizio finanziario, base ordinaria del ricalcolo del margine operativo consuntivo preso a riferimento anche per gli aggiustamenti in dogana, tra i quali figurano, principalmente, gli eventuali diritti di licenza.

### **Casella 14 - *Master file* / Documentazione nazionale**

Il richiedente deve dichiarare l'eventuale esistenza di un accordo preventivo in materia di prezzi di trasferimento (APA) – con l'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate, indicandone estremi e data, nonché l'eventuale predisposizione (con conseguente onere di allegazione) del *Master file* o della Documentazione nazionale.

Analoga dichiarazione e, in caso positivo, allegazione, va resa con riferimento all'esistenza di eventuali accordi intervenuti tra la Società Madre e/ altra società controllante/controllata con un'Autorità doganale di altro Stato membro UE.

Tali documenti debbono essere prodotti preferibilmente in lingua italiana. Ciò anche al fine di accelerare la tempistica di trattazione dell'istanza. Qualora ciò non sia possibile, è accettabile la produzione in lingua inglese.

#### **Casella 15 Altre informazioni/ documentazione**

Il richiedente può fornire ulteriori informazioni e/o allegare ulteriore documentazione a sostegno dell'istanza.

#### **Casella 16 - Veridicità e completezza dei dati e delle informazioni fornite**

Il richiedente dichiara che le informazioni e le allegazioni documentali rese sono veritiere e complete, dichiarando al contempo di essere a conoscenza della responsabilità penale che deriva da eventuali false dichiarazioni rese ad autorità pubblica (a questi fini deve essere utilizzato anche l'all. n. 1-bis).

Qualora in fase istruttoria siano richiesti dai competenti Uffici doganali ulteriori documenti, il richiedente deve rendere analoga dichiarazione con riferimento alla documentazione/informazioni integrative prodotte.

#### **Casella 17 – Consenso espresso alla trasmissione degli atti alla Commissione europea - DG TAXUD**

Anche nel caso in cui il richiedente dichiari motivatamente nella casella 12 di non voler accettare le modifiche all'autorizzazione a seguito di parere rilasciato dalla Commissione europea – DG TAXUD- Comitato Codice Doganale – sezione Valore, deve essere comunque preventivamente espresso il consenso alla trasmissione delle pertinenti informazioni al predetto Servizio della Commissione europea.